

Contrasto alla povertà DLgs n. 147/17 e Legge di Bilancio 2018

Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali

28 giugno 2018

Indice

Introduzione.....	3
Sostegno per l'inclusione attiva (SIA).....	4
Scheda di lettura della Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”	6
Decreto 16 marzo 2017 “Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 99 del 29 aprile 2017	9
Memorandum d’Intesa del 14 aprile 2017 tra il Governo e l’Alleanza contro la Povertà in merito all’attuazione della Legge 15 marzo 2017, n. 33	10
È stato quindi adottato il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.	12
Legge di Bilancio 2018.....	19
Decreto Interministeriale 18 maggio 2018	20
Note Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali giugno 2018	22

Introduzione

Il Senato il 9 marzo 2017 ha licenziato il Disegno di Legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 14 luglio 2016: **Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, ora [Legge 15 marzo 2017, n. 33](#)**. In attuazione di tale delega è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **[Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017](#)** avente ad oggetto **“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”**, con il quale si conclude il percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla povertà. Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Va poi considerato il **[Decreto Interministeriale 16 marzo 2017](#)** del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che riguarda l’Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. Il Decreto Legislativo n. 147/17 è stato successivamente oggetto di modifiche ad opera della **[Legge di Bilancio 2018 \(Legge n. 205/17\)](#)**, che estende la platea dei destinatari, incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione ed introduce modifiche al DLgs n. 147/17.

Possono richiedere il REI le famiglie che, a partire dal 1° dicembre 2017, siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto. Prevede un sostegno economico, accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Tale sostegno varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio viene concesso dall'INPS¹. Tutto ciò è stato reso possibile, dall’introduzione nelle ultime Leggi di Bilancio, di consistenti linee di stanziamento dedicate.

Quale è, pertanto, il quadro delle risorse previste dalla Legge di Stabilità 2016, dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018?

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 386, stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”, al quale sono assegnate risorse pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

A sua volta la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)**, all’art. 1, comma 238, prevede che lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui

¹ Fonte: Ministero del Lavoro.

all'articolo 1, comma 386, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Da ultimo va considerata la **Legge di Bilancio 2018** che, all'art. 1, comma 196, prevede, rispetto al passato, un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale viene infatti incrementato di 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 783 milioni nel 2020; 755 milioni annui a decorrere dal 2021. Viene inoltre previsto, dal 2020, un ulteriore aumento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a 117 milioni di euro nel 2020; 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il successivo comma 197, stabilisce che "Per gli effetti del comma 196, all'articolo 20 del DLgs n. 147/17, il comma 1 è sostituito dal seguente: La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2".

Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)

Il SIA è la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "Carta Acquisti") del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva" (SIA) dall'art. 1, comma 216, della Legge n. 147 del 2013².

L'art. 1, comma 387, lettera a), della Legge di Stabilità 2016, prevede quanto segue. Per l'anno 2016 le risorse sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma: a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione citata. All'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del DL n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al

² Ministero del Lavoro Decreto 16 marzo 2017.

numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'art. 3, c. 2, del DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'art. 1, c. 216, della Legge n. 147/13.

Nel documento del Ministero del Lavoro: "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)", si legge quanto segue. Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza. Per godere del beneficio, il nucleo familiare dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai Servizi sociali dei Comuni, in rete con gli altri Servizi del territorio (i Centri per l'impiego, i servizi sanitari) e con i soggetti del Terzo settore e delle Partecipazioni sociali. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un Patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare l'autonomia. Con il DL del 26 maggio 2016, il SIA, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. In attesa che si completi il percorso attuativo della Legge Delega per il contrasto alla povertà, che introdurrà il REI, il SIA si configura come una misura ponte che ne anticipa alcuni elementi essenziali³.

I passi successivi: la Legge 15 marzo 2017, n. 33 prevede le seguenti deleghe:

Il Governo, art. 1, c. 1, è delegato ad adottare, entro sei mesi (25 settembre 2017) dalla data di entrata in vigore della presente Legge (25 marzo 2017), uno o più Decreti Legislativi recanti:

- a) **l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà**, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata **Reddito di Inclusione**, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
- b) **il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà**, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
- c) **il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali**, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

³ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)".

Art. 1, c. 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei Decreti Legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Come vedremo di seguito, è stato adottato il Decreto Legislativo di attuazione della Legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (**DLgs n. 147/17**).

Scheda di lettura della Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”.

Finalità (art. 1, c. 1)	Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, il Governo è delegato....
Delega (art. 1, c. 1)	<p>Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ..., uno o più Decreti Legislativi recanti:</p> <p>a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata Reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale.</p> <p>b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per quelle rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario.</p> <p>c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di Servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.</p>
Principi e criteri nell'esercizio della delega lettera a) Reddito di inclusione	<p>Nell'esercizio della delega di cui al c. 1, lettera a), il Governo si attiene, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione che la misura sia <i>unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi</i>, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché</p>

<p>(art. 1, c. 2)</p>	<p>all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà;</p> <p>b) previsione che la misura sia articolata in un <i>beneficio economico e in una componente di servizi alla persona</i>, assicurati dalla Rete dei Servizi e degli interventi sociali di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;</p> <p>c) definizione dei beneficiari della misura prevedendo <i>un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale...</i>;</p> <p>d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di un graduale <i>incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave</i> o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione.;</p> <p>e) <i>previsione di controlli per la verifica dei requisiti</i> dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), da parte dell'INPS...;</p> <p>f) definizione della <i>durata del beneficio di cui alla lettera b)</i>, prevedendone la <i>possibilità di rinnovo</i>, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.</p>
<p>Principi e criteri nell'esercizio della delega lettera b) Riordino prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà (art. 1, c. 3)</p>	<p>Nell'esercizio della delega di cui al c. 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) <i>riordino delle prestazioni</i>;</p> <p>b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei DLgs di cui al comma 1;</p> <p>c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino siano destinate <i>all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale</i>, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>d) previsione che le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa annualmente previsti.</p>
<p>Principi e criteri nell'esercizio</p>	<p>Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione di un <i>organismo di coordinamento</i> del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro, con la</p>

<p>della delega lettera c) rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (art. 1, c. 4)</p>	<p>partecipazione delle Regioni, delle Province autonome, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi;</p> <p>b) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) <i>consulti periodicamente le Parti sociali e gli organismi rappresentativi degli Enti del Terzo settore</i> al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Legge...;</p> <p>c) attribuzione al Ministero del lavoro delle <i>competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni</i> che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale...;</p> <p>d) previsione che il Ministero del lavoro possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, <i>protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a)</i>, del presente articolo...;</p> <p>e) <i>razionalizzazione degli Enti strumentali</i> e degli uffici del Ministero del lavoro allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.;</p> <p>f) <i>rafforzamento della gestione associata nella programmazione</i> e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328...;</p> <p>g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei Servizi sociali...;</p> <p>h) promozione di accordi territoriali tra i Servizi sociali e gli altri Enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità...;</p> <p>i) <i>rafforzamento del sistema informativo dei Servizi sociali</i>, di cui all'articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro....</p>
<p>Attuazione delle deleghe (art. 1, c. 6)</p>	<p>All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, c. 386, della Legge n. 208/15, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie. Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai Decreti Legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime Amministrazioni.</p>
<p>Disposizioni integrative e</p>	<p><i>Entro 12 mesi</i> dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei Decreti Legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare <i>disposizioni integrative e correttive dei decreti</i></p>

correttive dei DLgs (art. 1, c. 7)	<i>legislativi</i> medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
--	--

Decreto 16 marzo 2017 “Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 99 del 29 aprile 2017

Va poi considerato il [Decreto Interministeriale 16 marzo 2017](#) del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che riguarda l’Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. Tale Decreto prevede in particolare, ma non solo (vedi sotto la relativa scheda), l’abbassamento da 45 punti a 25, della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno. Di seguito una **breve scheda di lettura** del Decreto.

Art. 2 (SIA – Modificazioni al Decreto 26 maggio 2016)	<p>All'art. 4, comma 3, lett. b), punto ii), (ossia “nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre PA a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili”) dopo le parole: “deve essere inferiore a 600 euro mensili” sono aggiunte le seguenti: “elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU”.</p> <p>All'art. 4, comma 3, lettera c), in tema di valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, le parole: “superiore o uguale a 45” sono sostituite dalle seguenti: “superiore o uguale a 25”.</p> <p>All'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro”.</p>
Art.4 (ASDI)	<p>La sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualità secondo le modalità di cui al Decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpl per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del DLgs n. 22/15 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
Art.6 (Disposizioni)	<p>L'incremento di 80 euro del beneficio di cui all'art. 2, c.1, lettera g), ossia relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come</p>

transitorie e finali)	<p>definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualità del beneficio.</p> <p>L'INPS può procedere, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data anteriore alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente Decreto.</p>
-----------------------	---

Memorandum d'Intesa del 14 aprile 2017 tra il Governo e l'Alleanza contro la Povertà in merito all'attuazione della Legge 15 marzo 2017, n. 33

Il Governo e l'Alleanza contro la povertà in Italia⁴ considerano l'approvazione da parte del Parlamento il 9 marzo u.s. della Legge delega sul contrasto alla povertà un risultato fondamentale per il nostro Paese, che per la prima volta si dota di uno strumento strutturale a riguardo. Il Ministero e l'Alleanza hanno concordato sugli aspetti di seguito specificati. Non sarà possibile nel Decreto attuativo definire i tempi della progressione graduale verso una misura pienamente universale, per necessità legate all'esigenza di reperire le adeguate coperture finanziarie. Ma il Governo e l'Alleanza concordano che non si fermi questo percorso di universalizzazione della misura da realizzarsi attraverso il Piano di contrasto alla povertà e che sin dai prossimi provvedimenti di bilancio debbano essere assicurate le risorse che permettono in tempi ragionevoli la definizione dello stesso.

Il Memorandum definisce precisi impegni circa il profilo degli interventi da realizzare in attuazione della Legge delega per il contrasto alla povertà, a cominciare dal Reddito di Inclusione. I punti d'intesa raggiunti sono 7, e riguardano:

a) Criteri per determinare l'accesso dei beneficiari

Nella definizione dei criteri di accesso, il Ministero del Lavoro si impegna ad affiancare alla soglia di accesso ISEE, una soglia di accesso legata al reddito disponibile. Appare opportuno adottare come reddito disponibile la parte reddituale dell'ISEE (l'ISR), tenuto conto della scala di equivalenza. Si ritiene che la soglia ISEE adeguata al di sotto della quale si può accedere alla misura non debba essere inferiore a 6 mila euro, una soglia che si colloca ben al di sopra di quella usata per la misura attualmente sperimentata (il SIA) ed in posizione intermedia rispetto a quelle usate nelle altre due misure vigenti contro la povertà (Social Card ed ASDI). Con riguardo al reddito disponibile (ISR, tenuto conto della scala di equivalenza) si ritiene invece che la soglia di riferimento non debba

⁴ L'Alleanza contro la povertà in Italia, nata alla fine del 2013, raggruppa un insieme di soggetti sociali che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese. Compongono l'Alleanza 35 organizzazioni – tra realtà associative, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, Enti di rappresentanza del Terzo settore, e Sindacati – che portano con loro sia il sostegno di un'ampia base sociale sia l'esperienza della gran parte dei soggetti oggi impegnati nei territori a favore di chi vive condizioni d'indigenza.

essere inferiore ai 3 mila euro; un livello compatibile con: le risorse disponibili; la richiesta di coprire in un primo tempo una buona parte dei destinatari prioritari; la necessità di fornire loro un sostegno adeguato.

b) I criteri per stabilire l'importo del beneficio

L'importo del sostegno monetario deve essere differenziato in base al reddito, ovvero calcolato come differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento dell'ISR (tenuto conto della scala di equivalenza). Tuttavia, anche allo scopo di evitare disincentivi alla ricerca di un'occupazione adeguata per coloro che presentano un reddito al di sotto della soglia fissata, si ritiene che tale differenza possa non essere coperta per intero ma per una parte. In sede di prima applicazione, si ritiene che la quota della differenza coperta non debba essere inferiore al 70%. L'importo da versare ai beneficiari va infine moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE per tenere conto dell'ampiezza del nucleo familiare, escluse specifiche maggiorazioni.

c) Meccanismi per evitare la trappola della povertà

Il Ministero del Lavoro si impegna ad introdurre dei meccanismi per evitare che si crei un disincentivo economico alla ricerca di occupazione, prevedendo di continuare almeno in parte a concedere un sostegno economico ai beneficiari anche dopo un eventuale incremento di reddito che li portasse al di sopra delle soglie di riferimento, con tempi e condizioni da definire tecnicamente nel dettaglio. Si ritiene debba essere fissato un massimale dell'importo sulla base del livello delle misure di sostegno alla povertà già esistenti. In sede di prima applicazione, tale massimale non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale mensilizzato.

d) Il finanziamento dei servizi per l'inclusione

Il Ministero del Lavoro s'impegna ad introdurre nel Fondo per la lotta alla povertà una specifica linea di finanziamento strutturale per i servizi d'inclusione sociale connessi al REI, in forma di quota vincolata da destinare ai territori. Mediante tale quota si finanzia la graduale introduzione della componente servizi del livello essenziale REI, componente riguardante le funzioni di informazione, accesso, presa in carico e percorsi d'inserimento sociale.

Il Governo s'impegna ad assicurare che la quota vincolata per i servizi d'inclusione sociale non scenda mai al di sotto del 15% della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Complessivamente il Governo s'impegna ad assicurare che gli stanziamenti destinati ai servizi d'inclusione sociale e di attivazione sociale non scendano mai al di sotto del 25% della dotazione del Fondo citato.

e) Affiancamento ai territori e supporto tecnico

Nel DLgs andrà prevista l'individuazione di una struttura nazionale permanente di affiancamento delle Amministrazioni territoriali competenti, nonché di supporto tecnico, ai fini della piena ed uniforme attuazione del REI. Questa struttura deve essere dotata di risorse umane ed economiche adeguate al fine di svolgere, in modo continuativo, un ampio pacchetto di attività per fornire alle realtà impegnate nei territori strumenti finalizzati a metterle in condizione di operare al meglio.

f) Monitoraggio

Il Ministero del Lavoro, al fine di verificarne la piena ed uniforme attuazione nell'intero territorio nazionale, si impegna a presentare un piano operativo per la realizzazione delle attività di monitoraggio continuo del REI entro la fine del 2017 e comunque in tempo utile per garantirne

l'utilizzo in sede di riparto del Fondo povertà per la quota dedicata ai servizi. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio e delle esigenze che potranno emergere, gli indicatori saranno eventualmente oggetto di revisione.

g) La forma di gestione del REI

Fatte salve le valutazioni dei competenti livelli territoriali di Governo, il Ministero del Lavoro si impegna a prevedere la gestione associata del REI nel territorio di ogni ambito sociale, come definito dalla rispettiva Regione. La definizione delle forme di gestione associata resta comunque di competenza regionale.

È stato quindi adottato il **Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”**. Si conclude così il percorso di attuazione del Reddito di inclusione, la nuova misura unica di contrasto alla povertà.

Il Decreto Legislativo si articola in 5 Capi:

Capo I (art. 1) “Definizioni”;

Capo II (articoli 2-16) “Misura nazionale unica di contrasto alla povertà”;

Capo III (articoli 17-20) “Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà”;

Capo IV (articoli 21-24) “Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali”;

Capo V (articoli 25-27) “Disposizioni finali”.

Il Decreto Legislativo introduce (art. 2) a decorrere dal 1° gennaio 2018, il **Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale** di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il REI è uno strumento a carattere universale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il REI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà ed è **articolato in due componenti:**

- a) un beneficio economico;
- b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare, in un progetto personalizzato.

Il REI è richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale ed è riconosciuto dall'INPS previa verifica sul possesso dei requisiti ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'art. 11. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, la situazione economica è dichiarata mediante **DSU precompilata**⁵ sulla base delle informazioni già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilità di aggiornare la situazione reddituale.

⁵ La DSU è un'autocertificazione contenente i dati utilizzati per calcolare l'ISEE.

Il progetto personalizzato connesso al REI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12. Il REI costituisce **livello essenziale delle prestazioni**, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.

Il REI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano in **possesso dei requisiti indicati dall'art. 3** (Beneficiari).

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

- cittadino dell'UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente, tra l'altro, di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6 mila;
- un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3 mila;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20 mila;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6 mila, accresciuta di euro 2 mila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila.

Con riferimento al godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti di cui sopra, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al REI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni: presenza di un figlio minorenni o di una persona disabile, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata o presenza di disoccupati ultra cinquantacinquenni. Il REI non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di

qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il beneficio economico del REI (art. 4) è pari, su base annua, **al valore di euro 3 mila** moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del DPCM n. 159 del 2013⁶, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%. Non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale. Il valore mensile del REI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del REI, è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. Il beneficio economico del REI **è riconosciuto** per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi** e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento. **In caso di rinnovo**, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo **non superiore a 12 mesi**. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del REI in termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui sopra per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente allo stesso.

Ai **Punti per l'accesso al REI** e alla valutazione multidimensionale, è dedicato l'art. 5. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuano, mediante atti di programmazione, i punti per l'accesso al REI, presso i quali in ogni ambito territoriale, è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla Rete integrata degli interventi e dei Servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla Regione di competenza e al Ministero del Lavoro. Agli interventi di cui si tratta, i nuclei familiari accedono previa **valutazione multidimensionale** finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché di quelli ambientali e di sostegno presenti. Tale valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del REI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.

L'art. 6 riguarda il **Progetto personalizzato**. Viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i Servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non

⁶ "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

profit. Riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali. La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dal DLgs n. 150/15)⁷.

In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, la medesima è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il REI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'art. 25, c. 2⁸.

Il Progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:

- a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita oltre al beneficio economico connesso al REI;
- c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

I sostegni di cui alla lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del REI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'Assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del DLgs n. 150/15. I sostegni sono richiamati nel progetto

⁷ Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Reddito di Inclusione (REI)

⁸ Tale comma prevede che in sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'art. 9, c. 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'art. 6, c. 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo, decorsi 6 mesi dal mese di prima erogazione.

personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.

Il REI (art. 9 “Richiesta, riconoscimento ed erogazione del REI”) è **richiesto presso i punti per l’accesso** di cui all’art. 5, c. 1, **o presso altra struttura identificata dai Comuni**, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del Lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, il modulo di richiesta rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall’INPS.

Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall’art. 25, c. 2, a decorrere dal mese successivo alla richiesta dello stesso. Le erogazioni sono disposte mensilmente. Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta acquisti, rinominata per le finalità del presente Decreto, “**Carta REI**”. Oltre che per l’acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta REI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del REI, il limite mensile di prelievo può essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà. Alla Carta REI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’art. 11 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa), stabilisce che, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il REI è **compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare**. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e, comunque, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 2015.

L’art. 17 riguarda il **SIA** e stabilisce che a far data **dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto**. Per coloro ai quali il SIA è stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata nello stesso art. 17; è prevista la possibilità di richiedere la trasformazione del SIA in REI, qualora in possesso dei requisiti per la richiesta del REI stesso, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.

L’art. 18 è dedicato all’**ASDI** e prevede che **a far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non è più riconosciuto**, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.

L’art. 19 ha per oggetto la **Carta acquisti**. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della Carta acquisti che abbiano fatto richiesta del REI, il beneficio

economico ad esso connesso, è erogato sulla medesima Carta, assorbendo integralmente il beneficio della Carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Il Capo IV (articoli 21-24) è dedicato al “Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di Servizi sociali”. L’art. 21 istituisce, presso il Ministero del Lavoro, la **Rete della protezione e dell’inclusione sociale** quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei Servizi sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi. La Rete è **presieduta dal Ministro del Lavoro e ne fanno parte**, oltre ad un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle Province Autonome, designato dal Presidente;
- b) 20 componenti designati dall’ANCI, in rappresentanza dei Comuni e degli ambiti territoriali.

La Rete consulta le Parti sociali e gli Organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno nonché in occasione dell’adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8 e può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di tali soggetti. **Si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale.** Ciascuna Regione e Provincia Autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione delle Parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo settore. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del Lavoro.

La Rete è responsabile dell’**elaborazione dei seguenti Piani:**

- a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 20 della Legge n. 328/00;
- b) un Piano per gli interventi e i Servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all’art.7, c. 2;
- c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, c. 1264, della Legge n. 296/06.

Tali Piani, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui si riferiscono, nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorità di finanziamento, l’articolazione delle risorse dei Fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

La Rete elabora **linee di indirizzo** negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei Servizi sociali, che si affiancano ai Piani e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le altre Amministrazioni per i profili di competenza.

L'art. 22, rubricato "Riorganizzazione del Ministero del Lavoro", stabilisce che, in relazione ai compiti attribuiti dal Decreto di cui si tratta, al Ministero del Lavoro, nelle more di una riorganizzazione del medesimo, è istituita la **Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale**, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e 5 uffici dirigenziali di livello non generale. Il Ministero del Lavoro assicura, attraverso **l'ANPAL** sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal FSE, nonché dei programmi cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del FSE, la **programmazione integrata e il coordinamento** tra le politiche per la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.

L'art. 24 è dedicato al **Sistema informativo unitario dei servizi sociali**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, denominato "**SIUSS**", per le seguenti finalità:

- a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei Servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
- b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
- d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'interoperabilità con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei Comuni;
- e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

L'art. 25 riguarda infine le "Disposizioni transitorie e finali". A far data **dal 1° dicembre 2017, il REI può essere richiesto** nelle modalità di cui all'art. 9. In sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'art. 9, c. 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione per Progetto personalizzato. Il beneficio, come già visto, è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo, decorsi 6 mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, può

rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all'art. 9, c. 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso.

L'art. 26 è dedicato alle **Abrogazioni**. **Dalla data di entrata in vigore del Decreto** di cui si tratta, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 21 e 23 della Legge 8 novembre 2000, n. 328; b) articolo 16, commi da 1 a 4, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A far data **dal 1° gennaio 2018**, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22; b) articolo 21, commi 3 e 8, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Legge di Bilancio 2018

Successivamente, è intervenuta in materia la **Legge di Bilancio 2018**, che, ai commi da 190 a 199, introduce una serie di **modifiche al DLgs n. 147/17**, tra le quali⁹:

- **Destinatari e requisiti:** il requisito, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del DLgs n. 147/17¹⁰, è stato modificato, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, dall'articolo 1, comma 190, della legge n. 205/17. Risulta così abrogato il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione; permane vigente solo il riferimento alla "presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione". I rimanenti requisiti familiari di cui all'articolo 3, comma 2, restano invariati. Va però sottolineato che, in ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l'articolo 1, comma 192, della Legge n. 205/17 abroga, con decorrenza **1° luglio 2018**, tutti i requisiti familiari di cui all'articolo 3, comma 2, del DLgs n. 147/17. L'INPS, con proprio Messaggio n. 1972/18¹¹, sottolinea che il Ministero del Lavoro ha chiarito che il beneficio economico connesso al REI può essere percepito fin dal mese di luglio 2018, "da parte dei richiedenti il REI in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 3 comma 2, del DLgs n. 147/17". Pertanto, atteso che il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta, l'abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare, opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018. Tutte le domande di REI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio, in possesso DSU 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, sono sottoposte a riesame d'ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.

⁹ [Circolare INPS n. 57 del 28 marzo 2018](#) "Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". Modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹⁰ "presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi".

¹¹ Messaggio INPS n. 1972 dell'11 maggio 2018 "Reddito di Inclusione. Chiarimenti in ordine all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, relative ai requisiti familiari di cui all'art. 3, comma 2, del DLgs n. 147/17. Precisazioni sulla Circolare n. 57 del 28 marzo 2018".

- **Decorrenza e durata:** l'articolo 1, comma 194, della Legge di Bilancio 2018 introduce, all'articolo 4, comma 5, del DLgs n. 147/17, la previsione, nel caso in cui all'atto del riconoscimento del REI il beneficio economico risulti di **ammontare inferiore o pari a 20 euro** su base mensile, che lo stesso sia erogato in un'unica soluzione annuale. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di **ammontare nullo**, l'articolo 1, comma 194, della Legge di Bilancio indicata prevede che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, del DLgs n. 147/17, ovvero 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) in caso di prima concessione e 12 mesi in caso di rinnovo. Pertanto, nelle ipotesi in cui all'atto dell'istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al REI, risulti un importo del beneficio economico ad esso connesso pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta ed il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso di alcun termine.
- **Incremento del beneficio massimo erogabile:** il beneficio economico del REI è pari, su base annua, al valore di 3 mila euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013¹², nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%. La norma prevede che la misura sia soggetta, in sede di prima applicazione, a un tetto massimo di erogazione, in quanto l'importo del beneficio non può essere superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale. L'articolo 1, comma 193, della Legge n. 205/17 ha previsto che tale importo sia incrementato del 10%.

Decreto Interministeriale 18 maggio 2018

Registrato presso la Corte dei Conti e non ancora pubblicato in GU (giugno 2018), il [Decreto di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale](#), trasferisce ai territori le risorse per il rafforzamento dei Servizi per l'inclusione sociale. Ciò secondo quanto previsto nel Piano per gli interventi e i Servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con lo stesso Decreto e che individua, nell'ambito delle risorse destinate, lo sviluppo degli interventi e delle misure necessarie per l'attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Sono destinate risorse, nell'ambito del Fondo povertà, pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni nel 2019 e a 470 milioni di euro a decorrere dal 2020.

¹² "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Funzioni	Risorse 2018
Attuazione dei livelli essenziali connessi al REI (accesso, assessment, progetto personalizzato)	272 milioni
Interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora	20 milioni
Sperimentazione neo-maggioresni già in carico nella minore età	5 milioni
Totale	297 milioni

Per quanto concerne le risorse assegnate, nel 2018, 272 milioni di euro sono destinati a finanziare gli obiettivi di servizio in attuazione dei livelli essenziali del REI. Sono poi destinati 20 milioni di euro per interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema o senza fissa dimora, attraverso, ad esempio, *l'housing first*, che prevede il re-inserimento in un'abitazione come punto di partenza affinché le persone senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale, supportato dai Servizi. La restante quota di 5 milioni di euro è destinata ad interventi di elevata specializzazione rivolti a neo-maggioresni in uscita da un percorso di presa in carico, a seguito dell'allontanamento dalla famiglia di origine.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tali stanziamenti sono trasferiti dal Ministero del Lavoro direttamente agli ambiti territoriali, una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalità di quello nazionale. Le Regioni possono comunque integrare, a valere sui propri bilanci, le risorse da finalizzare al rafforzamento dei Servizi di contrasto alla povertà sul proprio territorio di competenza. Le modalità di trasferimento agli ambiti locali o alle Regioni vanno individuate, a regime, a partire da una stima del fabbisogno e del costo standard delle prestazioni connesse. Il Ministero del Lavoro sottolinea l'importanza, da questo punto di vista, dell'alimentazione della istituenda Banca dati REI, parte del nuovo Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per la raccolta dei dati non solo sulle prestazioni erogate, ma anche sulle valutazioni e le progettazioni personalizzate effettuate, nonché sulle caratteristiche dell'offerta dei Servizi attivata, anche in termini di professioni e operatori sociali coinvolti¹³.

¹³ [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020](#), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Note Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali giugno 2018

Con **Nota n. 6176 del 4 giugno 2018**, avente ad oggetto la rinuncia al Reddito di Inclusione, si precisa che, affinché la rinuncia al beneficio possa ritenersi validamente presentata, è necessario accertare, nelle modalità che l'Amministrazione comunale riterrà più idonee, la volontà di tutti i partecipanti maggiorenni del nucleo familiare, di rinunciare al beneficio. Tale rinuncia opererà dal momento della presentazione dell'istanza al Comune, fatti salvi i diritti già maturati.

Con **Nota n. 6197 del 4 giugno 2018**, il Ministero detta nuove indicazioni relative alle modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del beneficio economico del REI. Nello specifico, vengono indicati i codici da inserire nel Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS) per le misure di sostegno al reddito aggiuntive al beneficio economico del REI, che non rilevano ai fini del calcolo dello stesso (codice A9.03.01).

La **Nota n. 7012 del 26 giugno 2018**, ha per oggetto la sottoscrizione di progetti personalizzati di presa in carico. Il Ministero sottolinea la necessità, con riferimento ai nuclei familiari che hanno presentato istanza di concessione del REI a dicembre 2017, iniziando a percepirlo a gennaio 2018, di comunicare all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto, pena la sospensione dell'erogazione del beneficio economico a decorrere dal mese di agosto. Viene chiarito che, per le domande il cui beneficio non sia stato erogato nel mese successivo a quello di presentazione, i sei mesi decorrono dal mese in cui il nucleo familiare ha cominciato a percepire il beneficio economico. Si ricorda inoltre che, anche quando il progetto personalizzato sia sostituito dal Patto di servizio, o dal programma di ricerca intensiva di occupazione, le comunicazioni all'INPS ai fini dell'erogazione del REI sull'avvenuta sottoscrizione, sono sempre a cura dei competenti servizi dell'ambito territoriale e che anche per tale fattispecie si applicano i medesimi termini sopra menzionati.